



CITTÀ' DI GRUGLIASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL
TERRITORIO**

Classifica: X.19.7

Proposta n.ro 36 del 04/05/2026

Ufficio: SERVIZIO VIGILANZA

ORDINANZA N. 34 DEL 04/05/2026

**OGGETTO: MANUTENZIONE VERDE, TAGLIO ALBERATURE
PERICOLOSE, STERPAGLIE E VEGETAZIONE NON CURATA SU
AREE PRIVATE DIRETTAMENTE CONFINANTI CON SPAZI
PUBBLICI E VIABILITA' COMUNALE E SOVRACOMUNALE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE COMPATIBILE DEL TERRITORIO**

Visto l'Art. 91 del vigente Regolamento Edilizio il quale, ai commi 3, 4 e 5 prevede che é fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, consentendo all'autorità comunale di imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché ostacolo per il corretto utilizzo della viabilità.

Visto l'Art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., ad oggetto "Piantagioni e siepi" che ai commi 1 e 2 prevede espressamente che:

- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Verificato che, con sempre maggior frequenza, si verificano situazioni di abbandono ed incuria di terreni siti sia all'interno che all'esterno del centro abitato e direttamente confinanti con spazi pubblici ovvero con le strade comunali e sovracomunali dando origine ad un incontrollato sviluppo della vegetazione che va ad invadere lo spazio pubblico costituendo grave pericolo per la privata e la pubblica incolumità, nonché limitazioni alla circolazione e alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico, sia veicolare che ciclabile e pedonale.

Ritenuta la necessità di ordinare a tutti i proprietari di terreni confinanti con gli spazi pubblici e le sedi stradali, di attivarsi per adottare gli opportuni interventi finalizzati ad evitare che alberature e siepi possano invadere lo spazio pubblico ed in particolare la sede stradale costituendo pericolo per la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

ORDINA

A tutti i proprietari, nonché ai conduttori a qualsiasi titolo, di aree confinanti con le sedi di spazi pubblici, strade comunali e percorsi ciclabili e pedonali, di procedere, affinché l'eventuale verde ivi piantumato non interferisca con la sede dello spazio pubblico, viabile e ciclabile o pedonale, ed in particolare a:

- **potare il verde privato affinché lo stesso non interferisca con gli spazi pubblici, viabili e ciclabili o pedonali;**
- **potare le siepi radicate sui proprii fondi evitando che le stesse provochino restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;**
- **tagliare i rami delle piante radicate sui proprii fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada stessa;**
- **rimuovere alberi e ramaglie che possano cadere sugli spazi pubblici o sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;**
- **adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade e marciapiedi confinanti con i proprii fondi.**

il tutto nel rispetto di quanto descritto dagli artt. 16, 17, 18 e 29 del D.Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. - "*Nuovo Codice della Strada*".

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune.

AVVERTE

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa

pecuniaria ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. - *"Nuovo Codice della Strada"*.

Che, in ogni caso, l'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza potrebbe configurare reati punibili penalmente.

Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati e visionabili presso L'Area Gestione del Territorio del Comune, e che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, risulta essere il Funzionario E.Q. dell'Area Gestione del Territorio Arch. Marco ANDREIS.

Che in ossequio all'art. 3 - quarto comma - della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data dello stesso.

@

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

Grugliasco, 04/05/2026

Dirigente Settore Pianificazione E Gestione
Compatibile Del Territorio
ARCH. VINCENZO DI LALLA